

CAMERA DEI DEPUTATI N. 410

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVINO, RENZULLI, MASTRANTUONO, DEL BUE

Regolamentazione degli statuti dei partiti politici
e obblighi corrispondenti al finanziamento pubblico

Presentata il 24 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grande rilevanza acquisita nella vita democratica del Paese dal ruolo dei partiti ed il riconoscimento ad essi derivato dal finanziamento pubblico, rendono indifferibile la loro regolamentazione. Ciò assicura un adeguato ed efficace sistema di controlli che possa impedire gli episodi di malcostume che, sempre con maggiore frequenza, si affacciano sulla vita pubblica.

Partendo da tale esigenza, la presente proposta:

a) obbliga ciascun partito a tutelare i diritti dei propri iscritti e dei propri rappresentanti nelle assemblee elettive;

b) fissa i livelli « minimi » di tali diritti nella libertà di espressione, di voto e

d'iniziativa politico-amministrativa, secondo le previsioni legislative e regolamentari;

c) affida allo statuto di ciascun partito la tutela della democrazia interna;

d) determina la procedura di approvazione di questo documento in maniera da conciliare l'autonomia del partito con l'obbligo di tutelare i suddetti diritti;

e) prevede la sospensione del contributo pubblico per i casi d'inadempienza alla presente normativa o di violazione di quella statutaria.

Più in particolare, la presente proposta, anche per evitare rigidità ed errori in

una materia che deve comunque garantire l'autonomia dei partiti, rinvia l'impostazione ed i contenuti degli statuti all'« orientamento » delle Camere.

Infine, per la denuncia o segnalazione di violazioni agli statuti, individua in ogni parlamentare, che del proprio operato risponde ovviamente all'elettorato, il « canale » di segnalazione del « fatto » alla valutazione della Camera di appartenenza. Sicché, tutte le volte che un partito non provvedesse a sanare irregolarità statutarie con i propri organi di garanzia, una delle due Camere potrebbe essere investita dell'onere di una valutazione e di una sanzione pecuniaria. Questa procedura sarebbe altresì attivabile per iniziativa di un parlamentare su mandato di un certo nu-

mero di cittadini, anche non iscritti a quello o ad altro partito.

In relazione a questo punto, è opportuno sottolineare la coincidenza tra il controllo esercitato sugli obblighi di autogoverno dei partiti e il rispetto degli spazi propri di ogni libera organizzazione politica. La quale può, infine, subire anche sanzioni pecuniarie (cioè riduzioni o sospensioni di finanziamento pubblico) senza che questo implichi effettiva lesione della sua autonomia.

Insomma, la procedura proposta dall'articolo 3, correlato al comma 2 dell'articolo 4, tende ad avvicinare di più il cittadino alla vita e alla vicenda politica, e a meglio tutelare la particolare delicatezza del « congegno » democratico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritti tutelati).

1. Lo statuto dei partiti di cui all'articolo 49 della Costituzione, da approvare con le procedure di cui alla presente legge, tutela la piena autonomia dei membri delle assemblee elettive nell'esercizio del loro mandato, nonché le loro libertà di espressione, di voto e, nei casi previsti, d'iniziativa politico-amministrativa.

2. Lo statuto di cui al comma 1 assicura analoghe libertà ai soci iscritti, nonché il corretto esercizio di regole democratiche per la elezione dei dirigenti del partito, ai vari livelli, e per la scelta dei candidati per le diverse consultazioni elettorali.

3. Lo statuto riserva, altresì, ad eletti e candidati nelle consultazioni immediatamente precedenti, secondo i livelli istituzionali di corrispondenza, quote di voti, rapportate ai risultati elettorali, per l'elezione degli organismi statutari e per le scelte politico-programmatiche.

ART. 2.

(Procedure d'approvazione).

1. Ogni partito, entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei principi di orientamento generale elaborati dalle Camere, sulla base dei rispettivi regolamenti, presenta il proprio statuto ad uno dei due rami del Parlamento.

2. La Camera presso cui è stato presentato lo statuto ai sensi del comma 1, entro i successivi sei mesi, esamina il documento e ne propone, ove necessario, l'adeguamento ai principi di cui al comma 1, a tal fine assegnando un termine massimo di altri novanta giorni. L'approvazione definitiva cade entro i successivi sei mesi e, comunque, entro un anno dal rinnovo del Parlamento.

ART. 3.

*(Denunce o segnalazioni
di violazioni allo statuto).*

1. Ogni membro del Parlamento può denunciare alla Camera di appartenenza eventuali violazioni statutarie non sanate dagli organismi di garanzia interni ad un partito; può, altresì, limitarsi a trasmettere, eventualmente accompagnate da proprie osservazioni, le segnalazioni in materia a lui pervenute da almeno trecento cittadini della circoscrizione nella quale è eletto.

ART. 4.

(Sanzioni).

1. È sospesa l'erogazione del contributo, di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, ai gruppi parlamentari di cui sono membri i rappresentanti del partito inadempiente ai sensi dell'articolo 3, per tutta la durata della inadempienza stessa.

2. I competenti Uffici di Presidenza della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica possono deliberare la sospensione o la riduzione temporanea del contributo di cui al comma 1 e la misura di essa qualora accertino le inadempienze di cui all'articolo 3 da parte dei citati organi di garanzia.